

# **Appendice al Regolamento generale di Istituto**

## **Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2**

approvato con delibera n. x del Consiglio di Istituto del xxx

**Modifiche:**

## **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO Rivedere riferimenti normativi nelle premesse**

Il presente regolamento viene integrato da nuove disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022

Il "Piano scuola 2021/2022", il Decreto Legge n. 111/2021 e il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali rappresentano i documenti fondamentali cui fare riferimento per garantire l'avvio dell'anno scolastico in presenza e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.

Il Decreto legge n. 111/2021 prescrive ulteriori misure di sicurezza da adottare fino al 31.12.2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 4120 del 22/05/2020, aggiornato come da verbale Prot. n. 6732 del 10/09/2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/12/2018 con delibera n.4 e aggiornato con delibera

del Consiglio di Istituto n.51 del 18/11/2019 ;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

### **Premessa normativa**

#### **Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C.S. Boccadifalco Tomasi di Lampedusa di Palermo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, la Dirigente scolastica, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso della Dirigente scolastica e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione il Protocollo di sicurezza ha natura prescrittiva e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

**4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento (Art. 45 – Sez. 4 del Regolamento d'Istituto e Regolamento di disciplina attuativo dello statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24.06.1998 n. 249 – DPR 21/11/07 n. 235 artt. 1 - 3)**

#### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. La Dirigente scolastica pubblica all'Albo e sul sito web istituzionale della scuola il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

## 2.1 Formazione e cultura della sicurezza

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza, il Piano scuola, anche in presenza di condizioni di rischio verosimilmente ridotto in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale, prevede che le istituzioni scolastiche proseguano nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale e per gli allievi a esso equiparati in attività laboratoriali, destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

È raccomandato inoltre il puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei

rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di

competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Preven-

zione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza. Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di esercente la funzione di datore di lavoro, dovrà garantire un'adeguata informazione e formazione ai lavoratori, così come già previsto negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, secondo l'accordo CSR 221 del 21/12/2011, con riferimento al rischio generico da COVID-19, avendo cura di erogare i moduli formativi di aggiornamento in particolare per i preposti della sicurezza.

Dovranno essere garantiti a tutti i lavoratori moduli di formazione e aggiornamento, su lavoro agile, didattica a distanza, sicurezza per la ripresa dell'attività scolastica con riferimento alla situazione epidemiologica, con particolare riferimento agli specifici locali scolastici utilizzati

### Art. 3 - Disposizioni comuni

1.L'accesso ai locali della scuola da parte dei lavoratori (Personale Docente e Ata) e di chiunque entri a scuola viene regolamentato, al fine di evitare assembramenti ed eventuali contagi così come di seguito indicato:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi **14 giorni?** siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale che impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica nel fare accesso a scuola.

Nello specifico:

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.

- Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser, collocati all'ingresso dei Plessi.
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici).
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Praticare l'igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce, con il gomito).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%.
- Utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (solo nei casi previsti dalla normativa come specificato nella sezione "Prontuario delle regole anti-COVID").
- Informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigente Scolastica della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile a infezione da Covid-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

## **2. Certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico - Controlli e sanzioni**

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall'1.9.2021 e fino al 31.12.2021, l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, attestante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- b) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, la norma non si applica solo ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4.8.2021.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

È compito del Dirigente scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica.

La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
- l'impossibilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

3. Il personale scolastico, prima dell'accesso al luogo di lavoro, consegna, tramite mail, agli uffici di Segreteria apposita Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiara di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; di non essere rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver rispettato il periodo di quarantena. Dichiara inoltre che, ove dovesse presentarsi anche uno solo dei tre punti sopra esplicitati, sarà cura e responsabilità dello/a stesso informare tempestivamente la Dirigente Scolastica.

3. L'utenza esterna o chiunque faccia ingresso a vario titolo nei locali della scuola, è tenuto a rendere dichiarazione che costituisce trattamento dati personali e pertanto avverrà ai sensi della disciplina vigente.

4. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, **GREEN PASS ?** che abbiano necessità di accedere all'interno dei locali scolastici, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, compilare e firmare il registro posizionato all'ingresso di tutti i plessi e seguire scrupolosamente le prescrizioni contenute all'interno della cartellonistica affissa alle pareti. Le mani devono essere igienizzate utilizzando il gel posizionato all'ingresso.

5. Le famiglie/tutori legali di tutti gli studenti iscritti ai rispettivi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado, sono tenuti a compilare apposito modulo di autodichiarazione usato dalla nostra Istituzione Scolastica quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

6. Gli alunni sono tenuti a portare anche una mascherina di ricambio.

#### **Art. 4 Spazi comuni: criteri per l'accesso**

1. L'ingresso a scuola, di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante, è consentito solo ed esclusivamente a condizione che vi sia:

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°.
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
- Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-Cov2, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 gg.
- **Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, devono essere dotati di mascherina chirurgica monouso da usare sempre nei locali scolastici dall'ingresso all'uscita, tranne le eccezioni previste dalla norma.**
- Ingressi e uscite avverranno in file ordinate e gli alunni saranno accompagnati dai docenti delle rispettive ore.
- Al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento, ogni plesso, dell' "I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa", utilizzerà tutti gli ingressi/uscite a disposizione. L'ingresso e l'uscita degli alunni verranno, inoltre, scaglionati in fasce orarie stabilite.
- Coloro che arrivano in ritardo rispetto al proprio turno orario d'ingresso/uscita, devono aspettare fuori dall'istituto fino al completamento dei turni successivi.
- All'ingresso in aula, alunni e docenti sono tenuti a igienizzare le mani.
- L'accesso, all'Istituto o alla segreteria della sede centrale, deve avvenire, per l'intera utenza e i fornitori, tramite appuntamento telefonico o a mezzo mail istituzionale.

### **Utilizzo dei locali scolastici**

Secondo il Protocollo sicurezza l'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

È bene esporre all'esterno dell'aula dedicata al personale docente un cartello indicante la capienza massima e restano confermate l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'arieggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

#### **Art. 5 Gestione dei casi e focolai da COVID-19**

1. Nella gestione dei casi e focolai da COVID-19 ci si dovrà attenere scrupolosamente alle "Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020" – **da rivedere**

2.1 Docenti sono tenuti a tenere il registro di classe costantemente aggiornato, riportando in esso ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ASL competente territorialmente.

3. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i **14 giorni ? (vedi tabella – 10gg. Per i non vaccinati e 7 per i vaccinati )** successivi all'ultima esposizione.

4. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 deve:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

1. AZIONI nel caso in cui un/a alunno/a presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno/a sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- **Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve accompagnare, mantenendo il distanziamento di sicurezza, l'alunno/a in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.**
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger Fat al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.



- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SAR-S-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2- Azioni nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS(Pediatra di Libera Scelta) o il MMG(Medico di Medicina Generale).

- I genitori dello studente sono tenuti a comunicare tempestivamente l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel punto 1

### **3- Azioni nel caso di un numero elevato di assenze in una classe/sezione:**

Dopo avere rilevato eventuali cluster di assenze nella stessa classe, il coordinatore di classe per la Scuola Secondaria e un docente della sezione/classe, per la scuola dell'infanzia e primaria devono:

- Comunicare, per iscritto, alla Dirigente Scolastica e al referente scolastico per il CO-VID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, al DSGA un eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno, il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il D.S.G.A o un suo sostituto monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna la Dirigente scolastica in merito ad eventuali anomalie.
- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP il numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

### **4-Azioni nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nella sezione n°1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione

che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

#### **5-Azioni nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:**

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nella sezione n°1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

#### **6- Azioni nel caso in cui alunni e operatori risultassero contatti stretti di un caso Covid-19:**

- I genitori comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente Covid nel caso in cui il proprio figlio/figlia risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
- Gli operatori scolastici comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente Covid nel caso in cui risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.
- Il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena.

#### **7- Azioni nel caso di alunno o operatore scolastico convivente di un caso Covid-19:**

- Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena

#### 8- Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

- Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.
- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

La chiusura della scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al seguente prospetto, riportato dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11.8.2021:

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
<b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
<b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
Confermata	+ Test molecolare o antigenico NEGATIVO	+ Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Indicazioni alla sospensione dell'isolamento			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021. Il rientro degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste.

### Art. 6 Casi di lavoratori fragili

1. Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19.

2. I lavoratori che, per motivi di salute, rientrano o ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare tale condizione, procedendo come di seguito:

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

## **LAVORATORI FRAGILI**

**Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili.**

**A tale riguardo può farsi riferimento alla nota USR Sicilia Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all'epidemia da Covid-19,**

**Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza:**

**l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;**

**• l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una**

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

#### Art. 7 Alunni/e in condizioni di salute fragili

1. I genitori degli alunni, in condizioni di salute fragili, per garantire il successo formativo ai propri figli, possono segnalare all'indirizzo istituzionale paic85600t@pec.istruzione.it o tramite raccomandata a/r, eventuali condizioni di salute fragili del/la proprio/a figlio/a dichiarate dal pediatra/medico di famiglia, riportando all'oggetto "Riservato alla Dirigente Scolastica"

2. Le specifiche condizioni degli alunni in condizione di fragilità sono valutate in raccordo con la famiglia e il Dipartimento di Prevenzione territoriale.

#### Art. 8 Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

1. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare la mascherina chirurgica come da Protocollo COVID.

2. I docenti di sostegno e tutti i docenti della scuola dell'infanzia **devono ? È consigliato** utilizzare, oltre alla mascherina chirurgica, la visiera protettiva, in dotazione della scuola, che avranno cura di igienizzare.

3. I bambini al di sotto dei 6 anni di età **(della scuola dell'infanzia)** e gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla.

4) **Verranno fornite mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.**

#### Art. 9 Ricevimento dei genitori/tutori

1. **Il ricevimento dei genitori si svolge preferibilmente in presenza, nei giorni calendarizzati come da Piano delle attività. Qualora dovessero permanere le condizioni di rischio contagio Covid-19, per un eccessivo assembramento,** i colloqui tra genitori e docenti si svolgeranno in modalità remota e sarà cura dell'Istituzione Scolastica fornire **il link** per il collegamento in piattaforma istituzionale.

2. Gli incontri individuali tra un docente e un genitore si devono programmare anzitempo e solo per motivi urgenti e a beneficio dell'andamento didattico-disciplinare dello studente.



Per questioni meno urgenti o semplici chiarimenti, sia per i docenti che per i genitori, è auspicabile utilizzare **il contatto telefonico della scuola o la mail istituzionale del docente**.

#### Art. 10 Riunioni collegiali ed assemblee

1. Qualora le condizioni di sicurezza non siano adeguate a garantire le riunioni in presenza, si ritiene necessario organizzare tutte le riunioni collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti utilizzando la modalità in remoto.

2. Le riunioni di lavoro e sindacali della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

3. **Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.?**

#### Art. 11 Regole di comportamento in aula

1. All'interno delle aule didattiche sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri **con la prima fila di banchi destinati agli alunni**. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori sul pavimento in corrispondenza dei piedi del banco.

**Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1 metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di 2 metri tra i banchi e la cattedra del docente**

Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.

2. Il registro elettronico deve essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

3. Gli alunni/bambini rimangono nell'aula assegnata per tutto il corso delle attività didattiche e si spostano solo se accompagnati dai docenti o sotto sorveglianza dei collaboratori scolastici per giustificati motivi, ne consegue che durante la permanenza all'interno dell'edificio, le uscite dalle aule e gli spostamenti devono essere limitati alle attività programmate e ai casi di necessità.

4. Gli alunni/bambini devono mantenere il banco e la sedia nella posizione indicata.

5. Durante gli spostamenti, strettamente necessari sia in classe che fuori dall'aula secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, è necessario **mantenere** l'utilizzo della mascherina.

6. Gli alunni e i docenti devono rispettare rigorosamente le misure di distanziamento previste dalla normativa.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono **continuare** ad indossare la mascherina.

8. Tutto il personale scolastico avrà cura di non mettere a contatto i propri oggetti o cappotti/giacche con quelli degli altri.
9. I docenti e il personale ATA avranno cura di vigilare sul mantenimento della distanza sociale tra i bambini e gli alunni e sul corretto uso della mascherina.
10. I docenti devono usare la mascherina fornita dall'Istituzione Scolastica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie e seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
11. I docenti della scuola dell'infanzia e i docenti specializzati per le attività di sostegno indossano sempre la mascherina chirurgica e la visiera (ove ritenuto necessario) durante la giornata scolastica.
12. Durante le ore di IRC gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento restano nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento vengono accompagnati dal personale scolastico o dal docente in una delle aule predisposte per svolgere l'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica, garantendo la stabilità del gruppo.
13. Durante le lezioni devono essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre devono essere mantenute sempre aperte.
14. Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell'infanzia) non possono essere messi in comune e condivisi con altre classi.
15. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
16. I giochi dell'infanzia devono essere sanificati ogni giorno, se usati.
17. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.
18. All'uscita degli alunni dalle aule, dai laboratori e dalla palestra, i collaboratori scolastici devono sanificare banchi, tavoloni, cattedre, sedie e tutte le attrezzature utilizzate (vedasi Protocollo per la pulizia/Disinfezione/Sanificazione dei locali scolastici).
19. Gli alunni sono tenuti a lasciare tutti i locali sopracitati in ordine, per consentire ai collaboratori scolastici di svolgere in breve tempo il loro compito.
20. I docenti sono tenuti a sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi e come comportarsi in caso di starnuto o tosse.
21. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.

## Art. 12 Accesso e fruizione dei servizi igienici

1. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
2. Ciascuna classe fruisce dei servizi igienici con una turnazione oraria stabilita, salvo le necessità. I docenti consentiranno l'uscita ad uno studente per necessità e avranno cura di

attenzione alla durata della pausa. I collaboratori scolastici hanno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

3. Nei servizi igienici non è consentito sostare per nessun motivo. I Docenti preposti alla sorveglianza durante la pausa di socializzazione ed i Collaboratori scolastici durante l'orario delle attività didattiche sono autorizzati ad entrare negli antibagni per invitare gli studenti ad allontanarsi rapidamente.

4. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

5. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso.

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

#### Art. 13 Ricreazione

1. Ogni classe svolge la ricreazione esclusivamente negli orari stabiliti dagli organigrammi predisposti dai Consigli di Classe e dai Consigli di Interclasse dei rispettivi plessi scolastici. Gli alunni potranno spostarsi dal banco, **solo** ( **sempre**) indossando la mascherina e rispettando le misure di distanziamento.

2. I docenti garantiscono come di consueto la vigilanza.

3. I docenti, mediante turnazione tra classi, possono condurre negli spazi esterni del plesso gli alunni durante la pausa ricreativa, avendo cura di rispettare le misure di distanziamento e garantendo la vigilanza.

4. La consumazione della merenda deve essere effettuata in classe, ciascuno al proprio banco.

5. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande.

6. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina, quando non ne è previsto l'utilizzo.

7. Le mascherine monouso devono essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.

8. Non è consentito introdurre cibo all'interno dell'istituzione scolastica durante le attività didattiche. Gli alunni devono portarsi da casa merenda e bevande. I collaboratori scolastici non sono autorizzati a consegnare cibo tra le classi.

#### Art. 14 Palestra

1. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
2. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
3. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi dovranno essere disinfettati dal personale preposto prima del loro utilizzo da parte di un'altra classe.
4. Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l'Ente locale deve prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l'igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo deve essere reso noto all'Istituto.

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il protocollo di sicurezza non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il protocollo di sicurezza distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.

#### Art. 15 Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Ogni aula è dotata di gel igienizzante e **carta assorbente per le mani**.

#### Art. 16 Vita scolastica Scuola dell'infanzia

1. Il genitore o delegato, che accede eccezionalmente all'interno della scuola, deve indossare la mascherina chirurgica ed è tenuto a compilare il registro posto all'ingresso.
2. Le entrate e le uscite sono scaglionate per gruppo/sezione, con intervalli di tempo di circa **15'/20' (5 minuti)**.
3. Coloro che arrivano in ritardo rispetto al proprio turno orario d'ingresso/uscita, devono aspettare fuori dall'istituto fino al completamento dei turni successivi.
4. All'ingresso e all'uscita deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro tra i genitori durante l'attesa del proprio turno per prelevare l'alunno.
5. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che andranno rigorosamente rispettati.

6. Tutti i docenti devono indossare la mascherina chirurgica e la visiera protettiva (ove necessario).

7. Il materiale didattico di ogni sezione - giochi, libri, pennarelli e simili - non può essere messo in comune e condiviso con le altre sezioni.

8. I giochi devono essere igienizzati con risciacquo dai collaboratori scolastici ogni giorno, se utilizzati.

9. Non è consentito portare giochi personali da casa.

10. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta.

11. I docenti, salvo condizioni meteo avverse, favoriscono momenti di attività didattica all'aperto.

12. Ogni sezione deve rispettare gli orari stabiliti con disposizione interna per l'accesso ai bagni e i bambini devono essere assistiti per un corretto lavaggio delle mani.

13. All'interno di ogni sezione deve essere effettuato, ogni ora, il ricambio dell'aria con l'apertura delle finestre esterne.

14. Le pause ricreative e la merenda devono essere svolte all'interno di ogni singola sezione.

15. Per agevolare l'inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli eventuali alunni nuovi iscritti, sono predisposte fasce orarie specifiche per l'inserimento e il genitore è invitato a rispettarle rigorosamente. In questa fase il genitore accompagnatore può trattenersi, indossando la mascherina, per il tempo ragionevole a favorire l'ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.

#### Art. 17 Disposizioni finali

- Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte per arginare la diffusione del COVID-19, la Dirigente Scolastica costituisce, per il corrente anno scolastico, la commissione COVID-19, presieduta dalla stessa.
- La Dirigente Scolastica, sentito il RLS, il RSPP ed il Comitato per la sicurezza COVID, in applicazione di nuove disposizioni normative in aggiornamento della situazione epidemiologica, si riserva di impartire nuove disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherina) durante tutte le attività scolastiche.
- Il medico competente collabora con la Dirigente Scolastica e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

#### GLOSSARIO

MMG MEDICO DI MEDICINA GENERALE

PLS PEDIATRA DI LIBERA SCELTA